

Nota prot. n. 014/26/SGA

Palermo, 15 settembre 2026

**Alla Direttrice Generale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico "P.Giaccone" Palermo**

Alla Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali

**Alla Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico "P.Giaccone" Palermo**

**Al Direttore Amministrativo dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P.Giaccone"
Palermo**

**All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P.Giaccone"
Palermo**

e p.c.

**Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Palermo**

A tutti gli operatori del Policlinico

**OGGETTO: Proposte di emendamento e nota integrativa al Regolamento di Mobilità Interna del
Personale del Comparto**

Desideriamo condividere in modo chiaro ed essenziale le proposte di emendamento e integrazione al Regolamento di Mobilità Interna del Personale del Comparto, elaborate dalla scrivente Organizzazione Sindacale e trasmesse alla Direzione Aziendale per garantire trasparenza, equità, tutela della sicurezza e pieno rispetto della normativa statale, regionale e contrattuale vigente. Ribadiamo ed evidenziamo come la disciplina **contrattuale all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria trova il suo inderogabile fondamento nel D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e nei discendenti Protocolli d'Intesa stipulati tra la Regione e le Università, i quali sanciscono l'applicazione della contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al personale comunque impegnato nelle attività di assistenza e la conseguente integrazione delle tutele e dei limiti previsti per la gestione dell'organismo aziendale.**

Per garantire pari dignità ed inclusività a tutte le Professioni Sanitarie, abbiamo innanzitutto richiesto la revisione della dicitura restrittiva presente negli articoli che disciplinano la mobilità a domanda, d'ufficio, d'urgenza e la ricollocazione del personale. L'espressione "Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche" viene formalmente sostituita con **"Professioni Sanitarie di riferimento"**, o con l'indicazione della struttura competente per specifico profilo, in modo da estendere una pari tutela, rappresentatività e correttezza gestionale anche all'area riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione. Tale scelta trova solido fondamento nel recepimento in Premessa e tra le Fonti Normative della **Legge 251/2000**, della **Legge Regionale Siciliana n. 1/2010** e del **Decreto Assessoriale 10 agosto 2012**, che riconoscono espressamente le Unità Operative delle Professioni Sanitarie come **strumento indispensabile alla programmazione, all'indirizzo e alla gestione delle risorse umane.**

In merito alla mobilità d'urgenza disciplinata dall'Articolo 6, la proposta di ripristinare il limite massimo di un mese nell'anno solare, in stretta conformità con l'articolo 18 del CCNL integrativo

Sanità del 20 settembre 2001, eliminando l'estensione unilaterale a tre mesi prevista nella bozza, salvo espresso consenso scritto del dipendente.

Per assicurare la massima trasparenza in tali situazioni emergenziali, viene inoltre superata la sovrapposizione con la graduatoria ordinaria utilizzata al contrario, stabilendo che l'assegnazione debba avvenire attraverso un **registro di rotazione oggettivo**, previa verifica preliminare di idoneità, competenze e formazione specifica.

Per quanto riguarda la mobilità d'ufficio di cui **all'Articolo 5**, riteniamo necessario superare la cosiddetta "graduatoria inversa", una formulazione poco chiara che rischia di penalizzare illogicamente il merito e l'anzianità di servizio. Proponiamo di adottare **criteri autonomi ed oggettivi**, quali l'interpello volontario preventivo, la compatibilità professionale, i carichi di lavoro, le tutele di legge e un'equa rotazione del personale. Contestualmente, viene introdotta l'obbligatorietà per l'Azienda di **verificare e documentare preventivamente la dotazione effettivamente disponibile della struttura cedente**, tenendo conto delle assenze prolungate, delle prescrizioni mediche, dei turni e dei livelli minimi necessari alla sicurezza, così da **evitare l'impovertimento di reparti già in sofferenza e tutelare la continuità assistenziale**.

A tutela di tutto il personale, le procedure e la Commissione previste **all'Articolo 4** vengono estese a **tutte le cinque aree stabilite dal CCNL Sanità vigente**, ricomprendendo accanto ad assistenti e professionisti della salute anche il personale di supporto, gli operatori e l'elevata qualificazione. Allo stesso scopo di prevenire possibili discriminazioni anagrafiche, si richiede di sostituire il criterio dell'"età maggiore" con la **maggiore anzianità di servizio nel profilo** o con **esigenze familiari e sociali documentate**. Sul piano delle tutele genitoriali, il Regolamento viene riallineato all'articolo 56 del D.Lgs. 151/2001, **estendendo le garanzie di rientro nella stessa unità produttiva e di inamovibilità anche al padre lavoratore che rientra dal congedo di paternità**.

Infine, per garantire la massima coerenza all'intero testo, viene risolta la contraddizione formale tra **l'Articolo 1** comma 6 e **l'Articolo 7** in tema di ristrutturazioni aziendali e viene aggiornato il quadro delle Fonti Normative con l'inserimento esplicito ai CC.CC.NN.LL. vigenti. Chiediamo pertanto alla Direzione Aziendale il tempestivo recepimento di queste integrazioni, indispensabili per offrire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori un Regolamento sulla Mobilità Interna equo, trasparente, sicuro e del tutto privo di ombre interpretative.

F.To La Segretaria Aziendale
(dott.ssa Serafina Prestia)